

## **TI\_GERICHTE 11.2003.53 vom 6. Juni 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-06-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2003.53\\_d20030606](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.53_d20030606)

FR: TI\_GERICHTE 11.2003.53 du 6 juin 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2003.53 del 6 giugno 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il Pretore ha escluso che alla moglie possa essere imposta un'estensione dell'attività lucrativa, poiché a 53 anni l'interessata è già attiva a tempo parziale come donna delle pulizie a ore, è inabile al 50% per problemi di salute e ha scarse prospettive per attività che richiedano una formazione specifica. Ciò posto, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 3283.20 mensili netti e il relativo fabbisogno minimo di fr. 2536.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 920.–, premio della cassa malati fr. 324.80, tassa rifiuti fr. 13.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 38.75, imposte fr. 139.40). Alla moglie egli ha le computato un reddito netto di fr. 1500.– mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2351.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 340.60, tassa rifiuti fr. 13.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 39.85, spese di trasferta fr. 58.–). Constatato un ammanco, il primo giudice ha fissato il contributo alimentare in fr. 746.90 mensili.

#### **E. 3**

L'appellante chiede, in sintesi, che la moglie continui a lavorare come ha fatto sino al 31 dicembre 2002, con un reddito aggiuntivo di almeno fr. 1150.– mensili. In caso contrario egli sostiene che essa deve annunciarsi all'assicurazione contro la disoccupazione o all'assicurazione invalidità. L'appellante rimprovera poi al Pretore di non avere esperito alcun accertamento sulla situazione dell'interessata. Ora, il primo giudice ha escluso un'estensione dell'attività lucrativa da parte di lei in considerazione dell'età, dello stato di salute e della mancanza di formazione specifica. L'appellante non si confronta con tali motivazioni né spiega quali concrete opportunità avrebbe la moglie, nelle condizioni descritte, di trovare un'attività con cui conseguire un reddito di almeno fr. 2650.– netti. Al giudice della separazione non incombe di indagare d'ufficio, in materia di pretese patrimoniali fra i coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio (Rep. 1995 pag. 227; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419 b CPC). Tale precetto non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 22 ad art. 137 CC).

#### **E. 4**

A prescindere da quanto si è appena rilevato, è vero che in una causa di separazione o di divorzio il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da una

parte ove quest'ultima abbia la concreta e ragionevole possibilità di procurarsi maggiori entrate. La questione è pertanto di sapere se, nel caso specifico, il guadagno dell'interessata sia adeguato oppure se, tenuto conto dell'età, della formazione e dello stato di salute, oltre che della situazione in cui versa il mercato del lavoro, l'interessata abbia ragionevolmente modo di conseguire un maggior reddito estendendo la sua attività o assumendo lavori meglio remunerati (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii). a) Dagli atti risulta che nel giugno 1993 la moglie ha assunto le mansioni di custode nel palazzo di \_\_\_\_\_ ove i coniugi vivevano, dietro compenso di fr. 1146.– netti mensili (doc. Z). Dall'agosto del 2001, dopo la separazione di fatto, essa lavora per la nota ditta di \_\_\_\_\_ come donna delle pulizie per circa

#### **E. 4.5**

ore al giorno, con un guadagno di fr. 1394.– netti mensili (di cui fr. 200.– come rimborso spese: doc. EE). Per il 31 dicembre 2002 il proprietario dell'immobile ha disdetto il contratto di portineria (doc. AA). L'interessata è libera dalla cura e dall'educazione dei figli, tutti maggiorenni, di modo che sotto questo profilo essa sarebbe di principio tenuta ad assumere un impiego a tempo pieno (DTF 128 III 65 consid. 4). Se non che, essa ha quasi 54 anni, un'età in cui molto difficilmente potrà reinserirsi nel mondo del lavoro (cfr. anche DTF 127 III 140 consid. 2c), tanto più che non ha alcuna formazione specifica. Essa inoltre lavora già 31.5 ore settimanali (in media 4.5 ore al giorno sull'arco di tutta la settimana: interrogatorio formale del 26 novembre 2002, risposta n. 1.1) con un impegno quindi superiore al 50%. Certo, fino al 31 dicembre 2002 essa svolgeva contemporaneamente l'attività di custode. Tuttavia, per tacere del fatto che essa non ha rinunciato unilateralmente a quel lavoro, il contratto essendo stato disdetto per i problemi di salute che le impedivano di assolvere tutte le mansioni (interrogatorio formale del 26 novembre 2002, risposta n. 2), tale attività è notoriamente legata a una determinata sistemazione logistica, sicché difficilmente l'interessata può ritrovare un'occupazione simile. b) Quanto allo stato di salute, l'appellante medesimo prospetta l'inoltro di una domanda di invalidità (memoriale del 22 aprile 2002, pag. 3). Il dott. \_\_\_\_\_, specialista FMH in chirurgia della \_\_\_\_\_, ha riferito da parte sua il 7 novembre 2001 che la paziente è affetta da una fibrosite con dolori all'apparato locomotorio (articolazioni e muscolatura). Dopo avere elencato le patologie di cui essa ha sofferto (epicondiliti a entrambi gli arti superiori, artralgie al polso sinistro e dolori alla base del pollice sinistro), egli ha precisato che nel 1995 la paziente è stata operata per una “sindrome del tunnel carpale a sinistra” e che la cicatrice è tuttora dolente. Durante l'ultima visita dell'8 ottobre 2001 il medico ha avuto l'impressione che la paziente denoti qualcosa di più complesso e che i dolori alla mano sinistra siano la focalizzazione di un problema organico e psicosomatico. Per lo specialista, attività manuali sono poco confacenti all'interessata, poiché il carico provocherebbe ulteriore dolore agli arti (doc. R). Il dott. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, specialista FMH in chirurgia, ha certificato il 12 aprile 2002 che l'interessata è in sua cura dal 19 dicembre 2001 per forte depressione nervosa, ipertensione arteriosa e allergia agli avambracci (doc. CC). Il dott. \_\_\_\_\_, specialista FMH in psichiatria ha indicato a suo turno di avere in cura la paziente dal febbraio del 2002 per uno scompenso ansioso depressivo legato alla sua situazione personale. Per quanto riguarda la prognosi lavorativa, il medico ha indicato un'incapacità lucrativa di lunga durata superiore al 50% (doc. DD). c) Nelle circostanze illustrate è assai poco probabile – se non irrealistico – che l'interessata riesca ancora a estendere la sua attività lucrativa. Oltre a ciò, i lavori di pulizia rientrano per comune esperienza nel novero delle attività medio-pesanti. Né si vede, per

altro verso, quali apprezzabili vantaggi d'impiego avrebbe potuto trarre l'interessata annunciandosi all'assicurazione contro la disoccupazione. Non soccorrono quindi i requisiti per imputare alla moglie una potenzialità concreta di reddito superiore a quella effettiva, tanto meno se si pensa che il Pretore le ha già imputato un guadagno di fr. 1500.– mensili netti. Su questo punto l'appello è destinato quindi all'insuccesso.

## E. 5

Per quel che è del suo fabbisogno, l'appellante chiede di riconoscergli una maggiorazione del 20%, sostenendo che ciò consente di evitare abusi da parte dei coniugi creditori alimentari che si oppongono al divorzio. E a suo avviso la moglie abusa manifestamente dei suoi diritti, poiché in un primo tempo aveva aderito al divorzio, salvo poi contraddirsi e non confermare tale volontà. a) Il supplemento fisso del 20% sul fabbisogno minimo tutelava il debitore, secondo la giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio, nel caso in cui tale coniuge fosse tenuto a erogare contributi di mantenimento per figli maggiorenni in formazione (DTF 118 II 97, 297) oppure rendite di indigenza per l'ex coniuge giusta l'art. 152 vCC (DTF 121 III 149; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.58 pag. 86). Non si applicava invece nel caso di contributi alimentari per figli minorenni (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb) o per l'ex coniuge giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC. b) Nel nuovo diritto del divorzio, secondo gli intendimenti del legislatore, tale giurisprudenza non avrebbe dovuto essere rimessa in discussione (FF 1996 I pag. 127). Alcuni autori hanno ritenuto nondimeno che, per il suo schematico, tale prassi non fosse più compatibile con il nuovo diritto fondato sul principio della solidarietà postmatrimoniale (Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg. n. 3.13; Stettler, Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 153 seg., Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 74 ad art. 125 CC; v. anche Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 33 ad art. 125 CC). Il Tribunale federale l'ha invece confermata, pur precisando che il supplemento del 20% non doveva essere sistematico e non sarebbe dovuto entrare in linea di conto nel caso di situazioni economiche precarie (sentenza \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ dell'8 dicembre 2000 in re O., consid. 3 con richiami di dottrina, pubblicata in: FamPra 2001 pag. 583). Questa Camera si è allineata a tale orientamento (da ultimo: I CCA, sentenza inc. \_\_\_\_\_ del 20 giugno 2002 in re P., consid. 10). c) Invero il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire in una recente giurisprudenza che il coniuge debitore di una rendita non dev'essere ridotto a vivere con il minimo vitale allargato del diritto esecutivo calcolato in base all'art. 93 LEF (sentenza \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del 20 dicembre 2002 in re X, consid. 5.2.2, pubblicato in: FamPra.ch 2003 pag. 428). Ha ripetuto però che il riconoscimento schematico di una maggiorazione forfetaria non trova giustificazione, tanto meno nel caso di ristrettezze economiche (sentenza \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ dell'8 dicembre 2000 in re O., consid. 3 non pubblicato in DTF 127 III 65; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 2 a edizione, n. 19 ad art. 125 CC con riferimenti). In concreto è fuori dubbio che i coniugi si trovano in ristrettezze finanziarie, il fabbisogno minimo della moglie non essendo coperto. Il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo del marito non può pertanto essere riconosciuto. Men che meno ove si pensi che il Pretore ha già inserito in tale fabbisogno un onere fiscale di fr. 139.40 mensili, che nelle condizioni descritte andava tralasciato (DTF 126 III 356 consid. aa e 127 III 70 in alto).



Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.